



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come ottenere la revoca dell'assegno di divorzio

Autore: Maria Elena Casarano | 06/01/2018



Assegno di divorzio: la stabile convivenza come pure la prova del lavoro svolto dall'ex coniuge giustificano la richiesta di revoca del mantenimento.

Sono divorziato da alcuni anni e mi sono risposato. La mia ex moglie, dopo la morte del suo primo compagno, ora convive con un altro uomo e ha sempre lavorato in nero. Le verso il mantenimento sin dalla separazione, ma ora sono in pensione e vorrei togliermi questo peso.

Cosa posso fare?

Assegno di divorzio: fino a quando va versato?

L'obbligo al versamento dell'**assegno divorzile** cessa in automatico solo in presenza di due circostanze:

- in caso di nuovo matrimonio del beneficiario dell'assegno: in tal caso, infatti, le nuove nozze comportano un trasferimento di tutti i diritti e i doveri coniugali (tra cui quello di assistenza economica e materiale del coniuge) sul nuovo partner;
- alla morte di uno degli ex coniugi: infatti, il diritto a ricevere l'assegno, come pure l'obbligo al versamento non si trasmettono agli eredi.

Al di là di queste specifiche ipotesi - da cui deriva l'automatica cessazione dell'**obbligo al versamento dell'assegno** senza che occorra neppure doversi rivolgere al giudice- la legge sul **divorzio [1]** prevede che quando, dopo la sentenza, si verificano fatti nuovi che possono avere un'incidenza sulla situazione economica delle parti (si pensi ad es. alla perdita del posto di lavoro o al subentrare di una malattia invalidante), l'ex coniuge interessato (o entrambi) possono chiedere la **modifica dell'assegno** (intesa come aumento o riduzione) oppure la sua **cessazione**.

Tale domanda può essere formulata quando ricorrano *giustificati motivi*, ossia mutamenti importanti e documentati della situazione personale o patrimoniale dell'ex coniuge (o di entrambi) esistente nel momento in cui il giudice ha riconosciuto il diritto all'assegno.

Nuova convivenza dopo il divorzio: basta per eliminare l'assegno?

Uno di questi fatti nuovi è certamente rappresentato dalla circostanza che il coniuge che riceve l'assegno abbia intrapreso una **nuova convivenza**.

Secondo, infatti, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza **[2]**, quando uno dei coniugi abbia instaurato una **convivenza di fatto**, non solo questa fa

venir meno il diritto all'assegno divorzile, ma esso non risorge nel caso in cui tale relazione venga a cessare.

Se, dunque per legge, solo il nuovo matrimonio è in grado di far cessare in automatico il diritto al mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole, tuttavia la convivenza dell'ex rappresenta una circostanza in grado di far venir meno il diritto all'assegno.

Tale orientamento rappresenta, rispetto al passato, una posizione innovativa in quanto prima veniva dato rilievo all'eventuale cessazione della **unione di fatto**, sicché, comunque, il diritto all'assegno poteva rinascere una volta che l'ex beneficiario avesse provato la rottura della relazione.

Ora l'orientamento dei giudici è quello di dare un più giusto peso alla **famiglia di fatto**, indicandola in «una famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della

personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli». E ciò, anche in ragione della necessità di tutela del coniuge obbligato, il quale - secondo i Supremi giudici - è giusto che possa confidare, in presenza di una relazione e convivenza di fatto dell'ex, nel definitivo **esonero dall'obbligo di versare l'assegno**.

Va sottolineato, tuttavia, che per i giudici queste importanti ripercussioni economiche possono avere effetto solo quando la convivenza intrapresa abbia carattere stabile e duraturo, così come avviene nella famiglia fondata sul matrimonio.

In altre parole oggi, cos' come già avviene in molti altri paesi europei (che, addirittura parificano matrimonio e convivenza), si ritiene che chi decide di intraprendere una relazione stabile si assuma anche i rischi della sua cessazione, secondo una scelta di coerenza; l'unione di fatto è, infatti, «espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli».

Dunque, a poco rileva il fatto che l'ex coniuge sia disoccupato o che lo sia il suo nuovo partner; l'assegno di mantenimento (o di divorzio) cessa in ogni caso in quanto è proprio il fatto di aver avviato una convivenza o, comunque, un rapporto stabile e basato sui presupposti di una tipica famiglia di fatto a far venir meno il

dovere del mantenimento.

Il fatto poi che l'ex coniuge abbia un **lavoro in nero** è una circostanza che ([se provata in giudizio](#)) potrà rappresentare un motivo ulteriore per chiedere la revoca o quantomeno la **riduzione dell'assegno**.

Ciò detto, cerchiamo di capire cosa tutto questo può comportare nel caso del lettore.

Come fare per chiedere la revoca dell'assegno di divorzio

Innanzitutto, come si accennava in premessa, sono solo due i casi in cui l'obbligo al versamento dell'assegno cessa in automatico. In tutti gli altri casi, occorre che il coniuge interessato, con in mano le prove delle circostanze nuove che adduce, si rivolga al giudice (con l'assistenza di un avvocato) per chiedere la **modifica delle condizioni di divorzio**, ed in particolare, la cancellazione dei precedenti obblighi di mantenimento.

Se, per ipotesi, il lettore dovesse ottenere il consenso anche della ex moglie (magari perché la stessa preferisce evitare di intraprendere una causa), questa procedura potrebbe essere effettuata, **senza costi, in Comune** poiché non ci sono figli minori o non autosufficienti né trasferimenti patrimoniali da effettuare.

In mancanza, non sarà possibile per il lettore interrompere in automatico il versamento dell'assegno, ma sarà necessario per lui avviare una procedura giudiziaria; in caso contrario egli potrebbe incorrere in serie conseguenze giudiziali, anche di tipo penale, per violazione degli obblighi di assistenza familiare **[3]**.

In conclusione, il lettore già da tempo (ossia da quando la ex moglie ha intrapreso la prima convivenza) avrebbe potuto chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento, provando che la relazione della donna col nuovo compagno aveva carattere stabile e duraturo. Non averlo fatto a suo tempo, tuttavia, non lo priva del diritto di farlo ora che l'ex consorte ha instaurato una nuova relazione.

Note

[1] Art. 9 L. 898/70. **[2]** Cfr. Cass. sent. n. 6855/15; Cass. ord. n. 23411/2015. **[3]**
[Art. 570 cod. pen.](#)